



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/01/2012

=====

ADDI' 13/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 6

Oggetto:

Decadenza di C.E.A.P srl, costruzioni edilizie appalti pubblici e privati, dal beneficio di concessione di contributo e conseguente modifica della Deliberazione di Giunta Regione Lazio 20 giugno 2003, n 518: "Bando di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, da realizzarsi nella provincia di Roma, escluso il Comune di Roma. Elenco degli operatori ammessi a finanziamento".





6 13 GEN. 2012

Oggetto: scadenza di C.E.A.P srl, costruzioni edilizie appalti pubblici e privati, dal beneficio di concessione di contributo e conseguente ~~rettifica~~ ^{MODIFICA} della Deliberazione di Giunta Regione Lazio 20 giugno 2003, n 518: "Bando di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, da realizzarsi nella provincia di Roma, escluso il Comune di Roma. Elenco degli operatori ammessi a finanziamento".

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle Politiche della casa, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori,

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n 457 " Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 " Norme per l'edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge 04 dicembre 1993 n. 493 concernente l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e semplificazione in materia edilizia;

VISTA la Legge 30 aprile 1999, n 136 "Norme di sostegno e rilancio della edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002, n 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2000, n 2036 "Legge 179/92 articolo 8 e Legge 493/93 articolo 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione dei contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n 518 concernente bando di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, da realizzarsi nella provincia di Roma, escluso il Comune di Roma. Elenco degli operatori ammessi a finanziamento.

PREMESSO che

- con propria Deliberazione 3 ottobre 2000, n 2036, la Giunta regionale del Lazio provvedeva a ripartire finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione e ad approvare bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione;
- ai sensi della medesima deliberazione era approvato in particolare il bando di concorso nelle Province del Lazio (escluso il comune di Roma) per l'assegnazione di finanziamenti regionali ad imprese di costruzione e loro consorzi per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione;
- giusta successiva Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n 518, concernente l'elenco degli operatori ammessi a finanziamento ai sensi del bando di concorso menzionato al punto precedente, pubblicata sul BURL 30 settembre 2003, n 27 supplemento ordinario n 5, la società C.E.A.P. srl, costruzioni edilizie appalti pubblici e privati, veniva ammessa a finanziamento per



6 13 GEN. 2012 R

Euro 410.586,07 per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale in comune di Valmontone (provincia di Roma), compreso nell'ambito territoriale del piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n 167;

- con stanza acquisita prot. 100494 di questa Direzione regionale, in data 17 dicembre 2010, la C.E.A.P. chiedeva di essere autorizzata a cedere un ramo d'azienda alla società AZ appalti società a responsabilità limitata (AZ Appalti srl), giusta atto, "sottoposto a condizione sospensiva" per Notaro Giovanni Ungari Trasatti, in Roma, viale Liegi 16;
- espletata l'istruttoria di rito, acquisita la documentazione di verifica dei requisiti della parte cedente e parte cessionaria, verificata altresì, in ultimo, la documentazione agli atti di questa Direzione regionale concernente lo stato di avanzamento dei lavori, è stato accertato quanto appresso:
 1. l'intervento ammesso a finanziamento sarebbe dovuto pervenire ad inizio lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione sul BURL 30 settembre 2003, della Deliberazione su menzionata 518/2003; vale a dire entro il **30 ottobre 2004**, giusta termini di legge regionale 6 agosto 1999, n 12, comma 1, articolo 7bis, "gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, della Deliberazione di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7";
 2. con accordo di programma sottoscritto tra la Regione Lazio e Comune di Valmontone in data 16 marzo 2007, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, 30 maggio 2007, n 380, pubblicato sul BURL 30 giugno 2007, n 18, giusta termini di cui ai commi 2 e 3, articolo 7bis medesimo testo normativo, si conveniva quanto appresso:
 - conferma del finanziamento;
 - proroga inizio lavori, entro dieci mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo; vale a dire **gennaio 2008** pena "revoca d'ufficio del finanziamento";
 3. con DGRL 5 agosto 2008 n 607, pubblicata sul BURL 14 ottobre 2008, n 38, (Conferma finanziamenti) si provvedeva a prorogare il termine di inizio lavori, anche dell'intervento in specie, di ulteriori tredici mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del detto provvedimento, vale a dire **novembre 2009**.

CONSIDERATO che

- In nome del principio di "collaborazione istituzionale tra Enti Pubblici" gli uffici della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori di concerto alla Amministrazione del Comune di Valmontone si adoperavano per valutare l'esistenza di condizioni atte a consentire l'applicazione del novellato comma 4bis, del richiamato articolo 7bis, legge regionale 12/99, previa verifica delle "cause ostative alla fattibilità degli interventi, debitamente comprovate e documentate..." così da consentire l'intervento in loco preservando il finanziamento de quo;
- a sostegno della attività svolta, sono gli incontri in data 27 giugno 2011 e 14 settembre, dettagliata richiesta di documentazione della Amministrazione regionale 25 luglio prot. 329914, nonché risposte del Comune di Valmontone acquisite prot. 335278 in data 27 luglio 2011, e prot. 369350 in data 23 agosto 2011.

PRESO ATTO che

- il Comune di Valmontone, ancora oggi, non può vantare, la libera disponibilità delle aree;
- questa Amministrazione regionale ha provveduto a porre in essere tutti i procedimenti disciplinati a termini delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7bis delle legge regionale 6 agosto 1999, n 12, elencati nel dettaglio delle premesse del presente atto e finalizzati a salvaguardare il finanziamento riconosciuto alla società CEAP srl Appalti pubblici e Privati con DGRL 20 giugno 2003, n 518;

TENUTO CONTO che

- in data 18 maggio 2011 con nota prot. 215666, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n 241 è stato comunicato alla CEAP srl costruzioni edilizie appalti pubblici e privati, l'avvio del procedimento di rettifica della deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n 518 di ammissione a finanziamento e graduatoria del concorso;
- a seguito della mancata notifica da parte di Poste Italiane, l'atto veniva rinnovato in data 30 maggio 2011, con nota prot. 235803;



6 13 GEN. 2012 R

- l'impresa è stata invitata con le note sopra indicate a formulare osservazioni e controdeduzioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO altresì che

- le controdeduzioni formulate dagli interessati, con propria nota acquisita prot 278636 della Direzione regionale piani e programmi di edilizia residenziale, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori, in data 23 giugno 2011, pur nel mirabile sforzo di giustificare l'impossibilità ad eseguire le opere non possano impedire la decadenza dal beneficio del contributo;

CONSTATATO che

- ad oggi i lavori non hanno avuto inizio;
- la società CEAP srl, costruzioni edilizie appalti pubblici e privati non ha adempiuto a prescrizioni normative e disposizioni amministrative nonostante le intervenute proroghe;
- le disposizioni di cui all'articolo 7bis della legge regionale 12/99, più volte richiamata, prevedono espressamente che, decorso inutilmente il termine prescritto per l'inizio dei lavori, i fondi ritornino nella disponibilità della Regione;
- il termine perentorio previsto dalla normativa regionale attualmente in vigore, obbliga, in termini assoluti, il compimento di una attività in un determinato lasso di tempo, al fine di fornire certezza all'attività stessa;
- il mancato rispetto del termine di esecuzione determina decadenza dal beneficio, indipendentemente dalle circostanze che abbiano determinato l'inutile decorso del termine;
- la mancanza in concreto, nel caso di specie, di certezza della esecuzione, entro termini perentori, determina in capo alla Amministrazione regionale l'obbligo di porre in essere un procedimento di modifica delle determinazioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n 518;

RITENUTO doveroso

- per le motivazioni sopra esposte, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto enucleati nel presente provvedimento, provvedere a:
 1. dichiarare la decadenza dal beneficio della concessione di contributo con effetti immediati;

~~Il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali.~~

All'Unità

PROVVEDIMENTO

DELIBERA

le premesse sono parte integrante della presente deliberazione

1. di dichiarare la C.E.A.P. srl con sede in Roma 00192, viale Giulio Cesare 71, decaduta dal beneficio della concessione del contributo, pari ad Euro 410.586,07, finalizzato alla realizzazione di intervento di costruzione di alloggi in locazione di superficie complessiva di mq 1.892,87 in Comune di Valmontone (RM);
2. di modificare il dispositivo della DGRI. 20 giugno 2003, n 518 come segue: la società C.E.A.P. srl Costruzioni Edilizie Appalti Pubblici e Privati, è esclusa dalla tabella riportata nel dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n 518;

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it

ROMA 18 GEN. 2012

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

